



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it
Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado
Caserta e Provincia
Loro Sedi
e p. c. All'INPS
Direzione Provinciale di Caserta
direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it
Alle OO.SS. della scuola
Loro sedi

AI SITO WEB

Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e D.M. n. 1137 del 12 dicembre 2019.

Cessazioni dal Servizio del personale scolastico con decorrenza **1settembre 2020**-Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con riferimento alla pubblicazione da parte del MIUR – DGPER e dell'USR Campania dei **DD.MM. 1124 del 6/12/2019 e 1137 del 12/12/2019** e della relativa **Circolare Ministeriale prot.50487 dell'11/12/2019** (vd. documentazione allegata) recanti indicazioni operative riguardo le cessazioni dal servizio dal 01/09/2020, nonché i provvedimenti di quiescenza, del personale del comparto scuola e dell'area V- Dirigenza scolastica, si precisa quanto segue :

Il **D.M.1137 del 12/12/2019 ha stabilito al 30 dicembre 2019** il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio e **delle eventuali revoche di presentazione delle stesse.**

Per i **Dirigenti Scolastici** il termine di presentazione delle domande è, invece, fissato al **28 febbraio 2020** .

Il personale che intenda dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2020, dovrà, seguire la seguente procedura :

1) inoltrare istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE, attraverso “istanze online” POLIS disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it);

2) Presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all'INPS esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Si sottolinea che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per il successivo collocamento a riposo e non potranno essere disposte cessazioni

dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019.

Attenzione il personale che sarà collocato in pensione d'ufficio con 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva dovrà presentare unicamente domanda all' inps.

Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea. I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli riportati nell'apposita tabella allegata alla circolare ministeriale.

Le domande di trattenimento in servizio (richiesta di proroga) ai sensi dell'art. 1, c. 257, della L. 208/2015, modificato dall'art. 1, c. 630 della L. 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il **30 dicembre 2019** ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità che, successivamente, le invierà, previa valutazione, con decreto di accettazione della proroga allo scrivente ufficio.

Non saranno accolte le istanze di proroga del servizio o di rinuncia alla presentazione della domanda di cessazione inoltrate successivamente alla data del 30 dicembre 2019.

Si richiama l'attenzione relativamente alla presentazione della domanda di pensione in quanto legittimante l'accesso alla prestazione pensionistica da erogarsi a cura dell'INPS che è diversa dalla presentazione della domanda di cessazione invece interruttiva del rapporto lavorativo disciplinata dalle circolari e dal D.M. sopra richiamati.

Al fine di consentire tempestivamente all'INPS una corretta determinazione delle anzianità contributive, le SS.LL. dovranno trasmettere la seguente documentazione e, se eventualmente prodotta dall'interessato, completa anche di documento d'identità dello stesso, inserendo prioritariamente nell'oggetto i dati anagrafici del dipendente (COGNOME – NOME –DATA DI NASCITA – CODICE FISCALE – CATEGORIA/QUALIFICA) : * Decreto o presa d'atto di collocamento a riposo emesso dal Dirigente scolastico; * Certificato di servizio scolastico statale cumulativo (pre-ruolo e ruolo), completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti, dell'Ente Previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, dei periodi di assenza senza retribuzione a qualsiasi titolo (es. aspettativa famiglia), nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alla fruizioni di congedo per assistenza a familiari con handicap (art. 42, comma 5 d.lgs. 151/2001) e di qualsiasi altro elemento che possa influire sul calcolo pensionistico (se ancora non trasmessi allo scrivente ufficio). Si precisa di evidenziare i servizi attestanti il diritto alle relative maggiorazioni (es. servizio prestato presso scuole italiane all'estero, presso scuole carcerarie o altra scuola speciale, etc., vedi paragrafo n. 3 della circolare INPS n. 4 del 17/01/2018); * Foglio matricolare del servizio militare (anche in caso di esonero o dispensa); * Ulteriori certificati di servizio relativi ad attività svolte presso altre Amministrazioni (es. Enti Locali, Ministeri vari, FF.SS., PP.TT., scuole elementari parificate con contributi presso CPIASEP, etc.); * Decreti di riscatto/ computo/ricongiunzione ai fini pensionistici rilasciati da Uffici Scolastici diversi da Caserta o da altre Amministrazioni; * Copia dei verbali delle Commissioni Mediche per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 – legge 388/2000, in caso di invalidità superiore al 74%; * Copia certificazione attestante i benefici legge 336/70 (es. orfano di guerra, profughi, etc.); * Ogni altra documentazione utile che l'interessato intenda produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa.

CASISTICA

***Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi –
Art. 24, commi 6 e 7 della legge n. 214/2011***

- **D 'Ufficio per chi compie i 67 anni di età entro il 31/08/2020.**
- A domanda per chi compie i 67 anni tra il 01 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020;

Pensione di vecchiaia lavori gravosi e usuranti

I lavoratori che svolgono mansioni gravose* (come gli insegnanti della scuola dell'infanzia, ad esempio) possono accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi. Per chi li compie (in presenza di almeno 30 anni di contributi) entro il 31 agosto il pensionamento è d'ufficio, per chi li compie tra il 1 settembre e il 31 dicembre il pensionamento è a domanda.

La potranno presentare domanda di dimissioni cartacea, con decorrenza **1° settembre 2020**, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS.

*[36 anni di contributi per lavori gravosi (insegnanti infanzia ed educatori asilo nido) e svolgimento di tali lavori da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7].

Pensione anticipata art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011

- A domanda per le donne con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2020 (41 anni e 6 mesi entro il 31 agosto 2020);
- A domanda per gli uomini con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2020 (42 anni e 6 mesi entro il 31 agosto 2020).

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Pensione anticipata quota cento art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26

- A domanda per chi compie i 62 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2020.

Si richiama l'attenzione, sulla possibilità riconosciuta al personale dimissionario di presentare due domande di cessazione: la prima riferita alle domande di cessazione consueta e la seconda di cessazione per le anzianità di cui alla c.d. "quota cento", che sarà trattata in subordine alla prima domanda.

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)

Per le sole donne è possibile il pensionamento con l'**opzione per il sistema contributivo**.

- Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2020 a condizione che il requisito di età (58 anni) e contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2018 e che venga esercitata l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

ADEMPIMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2020

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro

Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età,

previsto dall'art. 16 del d.lgs 503/92 confluito nell'art. **509, c. 5 del d.lgs n. 297/94.**

Tuttavia, l'art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. **3 del citato art. 509** che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico. **Ne consegue che per l'anno 2020 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni.** L'amministrazione dovrà **obbligatoriamente** collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (**41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini**), da possedere sempre entro il 31 agosto 2020, senza operare alcun arrotondamento al compimento del limite per la permanenza in servizio d'ufficio, **per limiti di età, ossia 65 anni**, entro il 31/08/2020, come previsto dall'art. 2, c. 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il Dirigente Scolastico, al fine di effettuare una valutazione corretta dell'anzianità di servizio del personale che deve essere collocato d'ufficio in quiescenza può prendere conoscenza della presenza di una pratica di computo- riscatto o di ricongiunzione interrogando lo stato matricolare del docente/personale ATA. Infatti, nello stato matricolare, alla fine della parte riferita alla progressione economica della carriera, è riportato un prospetto riassuntivo dei provvedimenti emessi dall'amministrazione, che può servire come input per cercare nel fascicolo personale il provvedimento o, nel caso che non vi sia copia, per richiederlo all'interessato. Nel caso in cui tale provvedimento non possa essere recuperato, lo stesso potrà essere richiesto direttamente allo scrivente Ufficio tramite e mail da inviare al funzionario responsabile dell'Ufficio Pensioni personale docente anna.pinto.ce@istruzione.it e del personale ATA maria.ferrone.4@istruzione.it

E' il caso di rammentare che è necessario richiedere al docente/personale ATA, oggetto dell'aggiornamento in nuova passweb, se ha provvedimenti di riconoscimento dei periodi precedenti al ruolo emessi direttamente dall'INPS, considerato che dal 01/09/2000 le pratiche sono inoltrate direttamente al predetto ente previdenziale.

I provvedimenti per il collocamento d'ufficio per limite d'età, dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2020 e trasmessi, via PEC, a questo Ufficio e all'INPS - sede di Caserta ai seguenti indirizzi di posta certificata: uspce@postacert.istruzione.it direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it

Si ricorda, che il trattenimento in servizio continua ad essere previsto per il personale che, pur avendo compiuto i 67 anni di età (pensione di vecchiaia) entro il 31 agosto 2019, deve raggiungere il minimo contributivo di 20 anni. In tal caso, il trattenimento in servizio non potrà protrarsi **oltre il settantesimo anno di età**. Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27/12/2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, si ribadisce, devono essere presentate in forma cartacea entro il termine del **30 dicembre 2019**.

Accertamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati

presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nella domanda di dimissioni, entro il termine del 29 maggio 2020. Qualora siano state presentate entrambe le istanze, l'INPS valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno presentare domanda di dimissioni cartacea, con decorrenza **1° settembre 2020**, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS.

SISTEMAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE

Per la sistemazione del conto individuale di ciascun dipendente, con la suddetta Circolare Ministeriale, le Scuole sono invitate ad utilizzare in via prioritaria l'applicativo nuova Passweb, ovvero qualora impossibilitati all'utilizzo di tale applicativo ad aggiornare con cadenza settimanale ed entro il 14 febbraio 2020 i dati sul sistema SIDI, in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988, con ritenuta in Conto entrata tesoro. In merito al predetto adempimento seguirà imminente nota dell'INPS.

PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI LOCALI LE SEGRETERIE SCOLASTICHE DOVRANNO TRASMETTERE ALL'INPS LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- 1 – Mod. 98.2 o PA04 rilasciato dal Comune
- 2 – certificato di servizio
- 3 – Foglio matricolare militare
- 4- Copia assunzione Ente Locale
- 5- Aggiornare ricostruzione di carriera

All'Ufficio pensioni personale ATA dovrà essere inviato il Mod. 350P o PA04 rilasciato dal comune.

TEMPISTICA DI INSERIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA CESSAZIONE AL SIDI

Per la gestione delle cessazioni dal 01/09/2020, come già avvenuto lo scorso anno, le cessazioni dal servizio del personale scolastico saranno acquisite al SIDI da questo ufficio dopo la comunicazione dell'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni ed istruzioni operative in ordine alla trattazione delle domande di cessazione.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione della presente circolare attraverso la pubblicazione all'Albo dell'istituzione scolastica e la notifica per presa visione di tutto il personale in considerazione delle imminenti sospensioni delle attività didattiche per le festività natalizie.

IL DIRIGENTE

Vincenzo Romano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa